



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 – 14 MARZO 2023

Riunione del giorno 08 marzo 2023

38.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ..Omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

all'udienza dell'8 Marzo 2023 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 43.22.23 a carico di:

..omissis.. "per essere stato denunciato, in qualità di tesserato durante la sua attività svolta in favore del Sodalizio **..omissis..** come allenatore, all'autorità di PS (Commissariato di Polizia) dopo essere stato identificato a mezzo di telecamere, quale autore di furti avvenuti all'interno del Palazzetto dello Sport di **..omissis..** e della Palestra **..omissis..**, ai danni di atleti ed atlete tesserate per la detta Società.) Il tutto in violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva, ex **artt. 16 comma 3 dello Statuto Fipav** (Diritti e doveri degli associati e dei tesserati); del Codice di comportamento sportivo, (**Art. 2 Codice di comportamento Sportivo CONI – (Principio di lealtà)**), del Codice Etico Federale, (**art. 5 del Codice Etico Federale - Principi di correttezza e lealtà-**); e con la contestata circostanza aggravante di cui all'art 102 Reg. Giur. Comma 1, lettere a), d) e J).



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale, il Tribunale procedeva all'instaurazione del giudizio, convocando l'incolpato per l'udienza dell'8.03.2023, da tenersi in modalità videoconferenza.

Risultavano collegati il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Umberto Pantanella ed il difensore nominato Avv. Dario Mandò.

Il Procuratore Federale Aggiunto, dopo aver confermato la mancanza di consenso alla proposta di cui all'istanza ex art. 33 Regolamento giurisdizionale, illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato con l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni due.

L'Avv. Dario Mandò nell'illustrare la difesa si riportava alla memoria difensiva ex art.49 comma 4 Regolamento Giurisdizionale, trasmessa nei termini al Tribunale, contestando l'applicazione delle aggravanti contestate e chiedendo di valutare, al fine di una sanzione equa, le circostanze attenuanti del caso.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalla segnalazione FIPAV con allegati articoli tratti da alcuni quotidiani dai quali risultava che un allenatore di Pallavolo si era reso responsabile di alcuni furti avvenuti all'interno della palestra ove svolgevano allenamenti le squadre della società per la quale era tesserato. Dalle indagini ed in particolare dalla visione dei filmati delle telecamere, l'odierno incolpato veniva riconosciuto come autore degli illeciti.



Nel corso delle indagini svolte dalla procura, ed in particolare con l'interrogatorio reso, l'incolpato ammetteva le proprie responsabilità giustificando il fatto con un suo particolare momento della vita.

Instaurato il procedimento il difensore dell'incolpato Avv. Mandò nella memoria depositata nei termini dinanzi a questo Tribunale, ai fini dell'addebitabilità dei fatti al proprio rappresentato, si riportava a quanto questi aveva dichiarato sulla sua paternità nella commissione dell'illecito.

Rilevava invece come a suo parere, non sussistessero le circostanze aggravanti contestate. In particolare la difesa non ravvisava i presupposti di cui all'aggravante lettera j dell'art. 102 Reg. Giur. poiché non si potevano individuare né tantomeno ipotizzare più condotte illecite tra loro collegate.

Sulla contestata aggravante di cui alla lettera d) dell'art. 102 Reg. Giur non ravvisava l'esistenza dei motivi futili o abietti o l'intento turpe ed ignobile nella condotta oggetto di indagine.

Anche la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 102, lett. a) del Regolamento Giurisdizionale a parere della difesa non sussisteva, sia per l'assenza dell'abuso del potere sia perché non vi era stata violazione di doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni proprie; ciò in quanto le condotte contestate non erano state poste in essere nell'esercizio delle mansioni di allenatore della propria squadra né, indirettamente, erano conseguenza delle stesse in quanto i fatti non erano avvenuti nel periodo temporale nel quale lo stesso svolgeva la propria attività, né tantomeno nei confronti di soggetti di cui era nota al tecnico la qualifica.

Riteneva invece doversi applicare al caso le circostanze attenuanti che individuava nella condotta sino al momento priva di alcuna sanzione, nella piena collaborazione anche con la



Procura Federale, avendo subito ammesso la propria responsabilità, nel non aver adottato tattica dilatoria, nell'aver risarcito il danno con la conseguente remissione della querela sottoscritta dalla parte danneggiata.

Concludeva quindi per l'irrogazione all'incolpato di una sanzione della sospensione nella misura minima. Chiedeva infine **l'oscuramento di tutti i dati che direttamente o indirettamente potevano concorrere all'identificazione dell'incolpato stesso.**

Il Tribunale Federale, anche in relazione all'istruttoria compiuta ed alle difese tutte svolte dall'incolpato nelle memorie difensive, ivi compreso il contenuto dell'audizione resa il 10 Gennaio 2023 non può che dichiarare accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i fatti contestati.

La valutazione deve pertanto riguardare l'entità della sanzione, così come convenuto anche dalla difesa sia nella memoria che nella discussione in udienza.

Orbene sulle aggravanti contestate dalla procura non si può pienamente aderire alle conclusioni della difesa.

Le aggravanti appaiono in parte sussistere; in particolare sussiste quella di cui alla lettera a) in quanto l'allenatore è una figura di riferimento e di educazione per gli atleti tutti, anche quelli non direttamente dallo stesso allenati; è quindi dovere primario per l'allenatore quello di non violare i doveri conseguenti all'esercizio delle funzioni. La ampiezza della rettitudine che viene richiesta trova anche il suo fondamento nell'art. 92 del Regolamento struttura tecnica che richiede come requisito per la nomina ad allenatore che *"i cittadini italiani o stranieri che:2) siano di buona condotta morale e civile"*.



Anche l'altra aggravante contestata dell'art 102 lettera j) appare sussistere poiché è fuori di dubbio che l'azione sia stata posta in essere dall'incolpato per "*assicurare a se o ad altri un vantaggio*".

Tali circostanze vanno quindi valutate.

Ai fini della graduazione della sanzione va comunque tenuto conto che l'incolpato ha provveduto a risarcire il danno causato al soggetto passivo dell'illecito ottenendo anche la remissione della querela penale. A ciò si aggiunge il collaborativo comportamento processuale tenuto, tanto da poter far dichiarare le circostanze aggravanti pari alle circostanze attenuanti.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi dodici.

Manda alla segreteria per l'oscuramento dei dati sensibili, come richiesto dalla difesa.

Roma, 08 marzo 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 marzo 2023